OGGETTO: «DECRETO RILANCIO»

INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Nel Supplemento Ordinario n. 25 alla «Gazzetta Ufficiale» 18/07/20, n. 180 ^(*) è stato pubblicato il d.l. 19/05/2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 del 22 luglio 2020), di cui, in altra parte di questo Notiziario, riportiamo il testo corredato delle relative note, pubblicato nel S.O. n. 26 alla «Gazzetta Ufficiale» 29/07/20, n. 189.

Di seguito, pertanto, accludiamo la nota n. 468 del 21/07/2020 (allegato 1) – che fa seguito alla n. 160 del 03/06/20 (allegato 2) – con cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni relative ad alcune novità introdotte dal cd «decreto Rilancio».

. .

^(*) Non del 17 luglio, come erroneamente indicato nella nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 468 del 21/07/2020 (Allegato 1).



Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

All'INPS

Direzione centrale entrate

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All'Assessorato del lavoro Regione Sicilia

Oggetto: disposizioni della L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020.

In data 17 luglio è stata pubblicata in G.U. la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, recante "Misure urgente in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Con la presente nota, facendo seguito alla nota prot. n. 160 del 3 giugno u.s., si forniscono indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte con la predetta legge, d'interesse per l'attività dell'Ispettorato nazional del lavoro.

art. 1, comma 2, L. n. 77/2020 – abrogazione del D.L. n. 52/2020

La disposizione abroga il D.L. n. 52/2020, "assorbendo" al suo interno le disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

In particolare, in materia di ammortizzatori sociali disciplinati dagli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, si confermano le modifiche introdotte agli artt. da 68 a 71 del D.L. n. 34/2020 ora convertito. In proposito si fa rinvio alla circolare INPS n. 84 del 10 luglio u.s.

In relazione alle modifiche apportate al D.L. n. 34/2020 si evidenziano i seguenti articoli già presenti o di nuova introduzione nel testo dello stesso decreto legge.

art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà)

Tale disposizione ha aggiunto all'art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4 sexies al 4 octies che disciplinano la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.

Pertanto, le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:

- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono **a rischio di perdita del posto di lavoro**;
- inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La normativa introdotta deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all'obbligo di pubblicità previsto dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti). **Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto**, in deroga alle modalità previste dal comma 4 ter del citato art. 3, ai sensi dell'art. 24 del CAD, "con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori".

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di comunicazione, a cura dell'impresa referente, necessarie per dare attuazione alla codatorialità.

Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione quanto già previsto dall'art. 3 del D.L. n. 5/2009.

> art. 67 bis (Inserimento al lavoro dei care leavers)

La disposizione prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 – ossia la quota attribuita in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ecc. – è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

> art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo)

In sede di conversione dell'art. 80 – che ha modificato l'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020, cfr. in proposito nota INL n. 160 del 3 giugno u.s.) – è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis.

In particolare, il citato comma stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall'art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell'art. 47 citato prevede invece che "la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo").

> art. 80 bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

L'art. 80 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l'interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015.

Come noto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo art. 38, comma 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che "tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata" (comma 3 primo periodo).

Inoltre, "tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione" (comma 3 secondo periodo).

L'art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa "si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento". Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all'utilizzatore l'eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l'utilizzatore.

> art. 81 (Modifiche all'art. 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

In sede di conversione, è stato soppresso il comma dell'art. 81 del D.L. n. 34/2020 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n.

27/2020) ai sensi del quale "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza".

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo rientrano nella disciplina generale dettata dal citato art. 103.

art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato)

In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all'art. 93 del D.L. n. 34/2020 (cfr. INL nota. prot. n. 160/2020), secondo cui "il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione pertanto dell'apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.

Sulla disposizione si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche in ragione delle ricadute che determina in particolare sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.

> art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro)

In sede di conversione il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di emersione è stato differito dal 15 luglio al **15 agosto**.

> art. 203 (Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo)

In sede di conversione del D.L. n. 34/2020 **non è stato modificato** il contenuto dell'art. 203 che impone ai "vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano" e che sono assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa di settore, l'applicazione di "trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale", al personale con base di servizio (determinata ai sensi della normativa eurounitaria) in Italia.

Il comma 2 della disposizione generalizza poi il rispetto dei minimi retributivi dettati dai CCNL c.d. *leader* nei confronti del "personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma 1".

Il rispetto dell'obbligo è presidiato da una serie di sanzioni: in primo luogo, quella della "revoca delle concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate dall'autorità amministrativa italiana" in mancanza della comunicazione all'ENAC relativa alla ottemperanza ai citati agli obblighi (art. 203, comma 3).

Inoltre, si prevede che le domande dirette ad ottenere il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o certificazioni in questione devono recare, a pena di improcedibilità, la comunicazione all'ENAC dell'impegno a garantire al personale i predetti trattamenti economici (art. 203, comma 4).

Per gli operatori muniti di "concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall'autorità amministrativa italiana" per i quali non può trovare applicazione la sanzione della revoca del titolo abilitativo, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro da parte dell'ENAC (art. 203, comma 5).

Sempre a tal fine, si richiama ance l'art. 198 del D.L. n. 34/2020 che impone agli operatori nazionali il rispetto di "trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale" per ammetterli ai finanziamenti del fondo previsto per indennizzare i danni subiti dal settore aereo in seguito all'emergenza Covid-19. L'applicazione di tale ultima disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea e all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a disciplinarne l'applicazione anche in relazione alle modalità di recupero dei contributi riconosciuti ai vettori che non abbiano osservato tale prescrizione.

art. 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n 27 e disposizioni in materia di processo civile e penale)

L'art. 221 aveva già apportato una modifica all'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020) – in relazione al quale si fa rinvio alla nota n. 2465 del 7 aprile u.s. – stabilendo che "per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale", ossia il termine per proporre querela. Ora all'art. 221 sono stati inseriti i commi dal 3 al 10 riguardanti l'organizzazione e la gestione delle udienze fino al 31 ottobre. Di seguito si riportano, in sintesi, i passaggi di maggiore interesse:

- negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti introduttivi del giudizio (art. 16 bis, comma 1 bis, del D.L. n. 179/2012 conv. da L. n. 221/2012), sono depositati esclusivamente con le "modalità telematiche" previste dal comma 1 del medesimo articolo;
- il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. che disciplina la "mancata comparizione delle parti";
- la partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, **mediante collegamenti audiovisivi a distanza**, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza

deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalità del collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

- in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, **presti** giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

In considerazione del più esteso utilizzo dei servizi del processo civile telematico anche per la trattazione delle udienze mediante scambio di note scritte, si segnala l'importanza della partecipazione dei responsabili di processo alla giornata formativa del 10 settembre p.v.

IL DIRETTORE CENTRALE

Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO O = Ispettorato Nazionale del Lavoro C = IT



Direzione centrale coordinamento giuridico

Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Alla Direzione tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

All' INPS
Direzione centrale entrate

All' INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia autonoma di Trento

Alla Provincia autonoma di Bolzano

All' Assessorato del Lavoro Regione Sicilia

Oggetto: ulteriori disposizioni della L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 – coordinamento con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Facendo seguito alle note nn. 2211 del 24/03/2020 e 12 del 6/05/2020, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, già convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, da parte del D.L. n. 34 del 20 maggio 2020.

Modifiche all'articolo 40: misure condizionalità

Con riferimento all'art. 40, relativo alla sospensione delle misure di condizionalità imposte ai percettori del reddito di cittadinanza, di Naspi e DisCOLL ed ai beneficiari di misure di integrazione al reddito, la L. n. 27/2020, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale tale sospensione "non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza".

Inoltre, il termine di sospensione delle misure di condizionalità è esteso, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 34/2020, a quattro mesi a decorrere sempre dal 17 marzo u.s.

Modifiche all'articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.

In relazione all'art. 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo". Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto".

Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto. Il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non "assorbito", per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

L'art. 80 del D.L. n. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'art. 46 del D.L. 18/2020.

Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) e **per i cinque mesi successivi** e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di cinque mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966. Il legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Con l'occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto *de quo*, fino allo spirare del termine di cinque mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avviate le procedure di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti.

Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis secondo cui, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché "contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento" ed "in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

Modifiche agli articoli 61, 62 e 68 del D.L. n. 18/2020: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi

Con riferimento alla nota prot. n. 2211 del 24 marzo 2020, si ritiene necessario aggiornare quanto indicato in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi. L'art. 127 del D.L. n. 34/2020 prevede, infatti, che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall'art. 61 del D.L. n. 18/2020, siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall'art. 62 dello stesso D.L. n. 18/2020.

Inoltre, in relazione alla "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" si evidenzia che il temine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 viene prorogato dall'art. 154 del D.L. n. 34/2020 al 31 agosto 2020.

A tale ultimo proposito, si ribadisce l'indicazione già fornita con la richiamata nota prot. n. 2211 in relazione alla necessità da parte degli Uffici di procedere in ogni caso alla "formazione dei ruoli e all'affidamento degli stessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione secondo quanto chiarito, da ultimo, con nota INL prot. n. 7222 del 4 settembre 2019". Ciò in quanto la modifica dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, attraverso l'introduzione del comma 6 bis, ha comportato esclusivamente la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981.

Analogamente, si provvederà ad affidare i ruoli relativi alle somme residue di cui all'art. 14, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 che non siano state versate nel termine di sei mesi dall'adozione del provvedimento di revoca.

Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si dovrà tener conto del periodo di sospensione dei termini **fino al 31 marzo 2020** di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020¹ secondo le diverse decorrenze legate alla adozione dei provvedimenti di "lockdown" (v. nota prot. n. 2179 dell'11 marzo u.s.). Per tali adempimenti non trova infatti applicazione la sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Modifiche all'articolo 103: validità del DURC

L'art. 81 del D.L. n. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.

In tal modo viene inserita un'eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. nota prot. n. 12 del 6 maggio u.s. e tabella allegata in relazione ai procedimenti di competenza).

Segue: ordinanze ingiunzioni

Il D.L. n. 34/2020 non ha invece apportato modifiche al comma 6 bis dell'art. 103, pertanto si confermano le indicazioni già fornite al riguardo con nota prot. n. 12 del 6 maggio 2020. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione, gli Uffici provvederanno a notificare prioritariamente le ordinanze ingiunzione che siano prossime alla prescrizione, intendendosi per tali quelle la cui prescrizione si matura (una volta decurtato il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio) **entro il 31 dicembre 2020**.

Inoltre, nell'intento di favorire il pagamento rateizzato degli importi si ritiene possibile, sulla sola base della dichiarazione di difficoltà economica, accogliere istanze di rateizzazione fino ad un massimo di legge.

Modifiche all'articolo 108: notifiche per posta

Con l'art. 46 del D.L. n. 34/2020 vengono apportate significative modifiche all'art. 108 del D.L. n. 18/2020 come convertito dalla L. n. 27/2020.

Nello specifico, le peculiari modalità di consegna delle raccomandate, delle assicurate e dei pacchi, descritte al comma 1 vengono espressamente estese anche ai "servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla

¹ Il D.L. n. 9/2020 è stato abrogato dalla L. n. 27/2020 che tuttavia, all'art. 2, comma 2, ne fa "salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti".

legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e sono prorogate dal 30 giugno al 31 luglio.

Pertanto, fino al 31 luglio anche per le notifiche di cui alla L. n. 890/1982 e di cui all'art. 202 del D.Lgs. n. 285/1992, "gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".

È inoltre abrogato il comma 1 bis dell'art. 108, introdotto in sede di conversione del D. L. n. 18/2020, che fissava alla data del 30 aprile la decorrenza dei termini per la compiuta giacenza presso gli uffici postali.

Con l'abrogazione del comma 1 bis viene meno anche il differimento dei "termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame", di cui alla nota n. 12 del 6 maggio 2020 e indicati nella tabella riepilogativa delle sospensioni del pagamento dei verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e all'art. 201 del Codice della strada, notificati dopo il 17 marzo 2020 a mezzo posta.

Va tuttavia segnato che, con l'inserimento di un periodo ulteriore all'interno dell'art. 108 del D.L. n. 18/2020, sono fatti salvi i "comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".

Ciò comporta che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1 bis dell'art. 108 (dal 17 marzo al 18 maggio 2020), mediante deposito in cassetta del relativo avviso ex art. 8 della L. n. 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio p.v., a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.

Si rammenta, in proposito, che in ogni caso la Scrivente ha dato indicazione di non procedere alla notifica dei verbali di accertamento nel periodo di sospensione dei termini procedimentali (cfr. note prot. n. 2179 dell'11 marzo, n. 2211 del 24 marzo e n. 12 del 6 maggio), pertanto la situazione sopra descritta non dovrebbe ricorrere.

Si ribadisce, quindi, che i verbali di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 andranno notificati a decorrere dal prossimo 1° giugno. A tale riguardo va considerato che i termini di cui all'art. 14 inizieranno a decorrere dalla predetta data in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/2020). Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso

Al riguardo, d'intesa con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, si comunica che sono stati aggiornati, con una specifica avvertenza, i contenuti del verbale unico di accertamento e notificazione in SGIL, al fine di rendere una corretta informazione ai destinatari ed in funzione di deflazione dell'eventuale contenzioso.

Si evidenzia, infine, che ai fini della tempestività dei pagamenti delle sanzioni relative a verbali notificati prima del 23 febbraio u.s., si deve considerare il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'art. 103, comma 1 bis, del D.L. 18/2020 (come conv. da L. n. 27/2020 e prorogato al 15 maggio dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020).

Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all'art. 21 del d. Lgs. 81/2015.

L'art. 93 del D.L. n. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
 - il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

IF/EB-GDN-DS

IL DIRETTORE CENTRALE Dott, Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT